

DISCIPLINARE SULLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL "CONTROLLO ANALOGO" SULLA SOCIETA' IN
HOUSE SO.MI.CA. SPA

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il Comune di Carbonia assume fra i propri compiti l'attività di vigilanza e controllo nei confronti della Società in house providing SO.MI.CA. Spa.
2. L'attività di vigilanza e controllo si configura quale funzione di diritto pubblico e consiste in un'attività di controllo di tipo programmatico, operativo-economico e ispettivo.
3. Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa inerente l'attività esercitata dalla predetta società ai principi costituzionali, normativi e statutari, nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.

ART. 2 – CONTROLLI DI TIPO PROGRAMMATORIO

1. Il Consiglio Comunale, nelle sue vesti di organo di indirizzo politico dell'Ente, esercita nei confronti della Società in house poteri di indirizzo che si esplicano nell'emanazione di pareri obbligatori e vincolanti nei seguenti casi:
 - Approvazione degli atti fondamentali e relative variazioni della Società (statuto, bilancio, piani finanziari, economici e patrimoniali, nonché piani di investimento di medio-lungo periodo);
 - Ricapitalizzazioni e capitalizzazioni della società ove consentite ai sensi di legge;
 - Previsione di trasferimenti correnti e in conto capitale entro i limiti fissati dalla normativa vigente;
 - Ogni altra operazione caratterizzata da straordinarietà non rientrante tra quelle sottoposte al controllo della Giunta e/o degli organi di gestione;
2. La Giunta Comunale esercita nei confronti della Società in house poteri di autorizzazione preventiva, in assenza della quale ogni atto del Consiglio di Amministrazione della Società in house è nullo e comporta responsabilità diretta, nei seguenti casi:
 - piano delle assunzioni e sue variazioni per la verifica della compatibilità normativa e finanziaria;
 - programma delle consulenze e degli incarichi esterni per la verifica della compatibilità normativa e finanziaria;
 - indirizzi su capitolati e contratti di affidamento.Detta autorizzazione, in assenza di una nota formale, si intende rilasciata trascorsi 10 giorni.
3. Il Responsabile del Settore competente prima dell'affidamento dei servizi alla Società è tenuto a redigere una relazione sull'analisi dei costi e dei benefici dell'operazione e cioè con quali modalità si provvede a quantificare i costi. E' tenuto inoltre a redigere un programma degli interventi che si intende realizzare.

ART. 3 – CONTROLLO DI TIPO OPERATIVO-ECONOMICO

1. Il controllo operativo-economico prevede una serie di attività e strumenti finalizzati ad assicurare un approfondito, rigoroso e costante controllo e monitoraggio delle prestazioni e delle relative modalità di produzione del servizio. Tale attività si effettua secondo le seguenti modalità, tenuto conto che i dettagli operativi vengono specificati in ciascun contratto:
 - a) monitoraggio del funzionamento dei servizi affidati e del rispetto degli standard qualitativi prefissati, che metta in evidenza la qualità attesa;
 - b) verifica del rispetto dei contratti;
 - c) verifica delle condizioni di economicità ed efficacia delle attività esercitate.
2. Le suddette forme di controllo vengono esercitate dai Responsabili dei Servizi in cui ricadono i servizi strumentali affidati alla Società in house, i quali potranno monitorare la correttezza e i livelli qualitativi dei servizi erogati, acquisendo dalla stessa tutta la documentazione necessaria.
3. La regolarità delle prestazioni erogate dalla Società in house verrà attestata da ogni singolo Responsabile in sede di liquidazione delle spettanze dovute sulla base dei contratti stipulati.
4. In particolare la Società dovrà compilare un libro giornale dei lavori svolti dalla Società con indicazione dettagliata dei dipendenti della Società e relativi costi, dei lavori eseguiti, della forza lavoro utilizzata e con quali modalità venga utilizzata.
5. Per le spese del personale il controllo consiste nel monitoraggio del costo per la verifica del costante rispetto dei limiti di legge e del rispetto del procedimento di assunzione sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato.
6. Per le consulenze e gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa che in termini di spesa sono equiparate alle spese del personale, oltre al monitoraggio della suddetta spesa, il responsabile del servizio provvede alla verifica delle condizioni minime previste per il conferimento stesso facendo all'uopo riferimento alle indicazioni della Corte dei Conti in materia, più precisamente:

- a) rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione conferente;
- b) impossibilità per la società conferente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, da verificare attraverso una reale ricognizione;
- c) specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico;
- d) temporaneità dell'incarico;
- e) proporzione fra compensi erogati all'incaricato e le utilità conseguite.

7. Tali condizioni debbono tutte ricorrere perché l'incarico possa essere considerato conferito lecitamente e senza incorrere nell'ipotesi del danno erariale. Esse devono risultare dal contratto, infatti, in ossequio alla regola generale in virtù della quale i contratti stipulati con la Società (organismo di diritto pubblico) debbono essere stipulati per iscritto, l'attribuzione di un incarico di collaborazione risulterà da atto scritto, nel quale saranno indicati l'oggetto della prestazione e la durata della collaborazione. Questa dovrà essere commisurata all'oggetto della prestazione e potrà essere determinata con precisione o per relationem. E' ammissibile una proroga del contratto quando sia funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto era stato posto in essere. Al riguardo, si ricorda che non si tratta di una proroga ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in quanto la fattispecie rientra nell'ambito del lavoro autonomo e non subordinato. Al contrario, una successione indiscriminata e non giustificata di proroghe o di rinnovi sarebbe evidentemente illegittima.

8. La necessità di ricorrere ad un incarico di collaborazione esterna, e nello specifico di collaborazione coordinata e continuativa, deve costituire un rimedio eccezionale per far fronte ad esigenze peculiari per le quali la Società necessita dell'apporto di apposite competenze professionali.

ART. 4 – CONTROLLI ECONOMICO-FINANZIARI

1. I controlli economico-finanziari consistono nel:

- monitoraggio costante del rispetto dei principi contabili in tutte le operazioni economico-finanziarie che investono la società e dalle quali possano derivare pregiudizi al Comune di Carbonia;
- verificare costantemente che le attività esercitate dalla società in house non compromettano il permanere degli equilibri di bilancio;
- effettuare le prescritte verifiche di regolarità di carattere amministrativo, contabile, fiscale e contributivo in sede di liquidazione delle spettanze discendenti dall'erogazione dei servizi strumentali affidati;
- acquisire tutti gli atti della società in house al fine di verificare che l'adozione degli stessi sia rigorosamente improntata al rispetto delle prescrizioni normative vigenti, con particolare riferimento agli atti finalizzati ad esercitare attività contrattuali e al reclutamento del personale;
- valutare i piani economico-finanziari predisposti dalla società in house per la realizzazione di investimenti che richiedano un'attenta analisi di sostenibilità finanziaria;
- effettuare la parificazione dei conti che il soggetto gestore, in qualità di agente contabile, è tenuto a presentare all'Ente entro i termini e secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente;
- verificare che la gestione dei servizi affidati alla società in house sia improntata a criteri di economicità, mediante analisi dei costi sostenuti per l'erogazione degli stessi;

2. L'Organo di Revisione dei conti ha facoltà di effettuare qualunque verifica tesa ad accertare che le attività della società in house providing non compromettano gli equilibri economici e finanziari dell'Ente;

ART. 5 – CONTROLLI SUCCESSIVI

1. L'attività di controllo successivo si realizza attraverso un sistema informativo permanente attivato con l'apparato amministrativo della società in house, nell'ambito dei rapporti di collaborazione e di periodica e sistematica informazione circa i più salienti accadimenti di natura societaria, tecnica e gestionale, caratterizzanti l'attività di produzione ed erogazione dei servizi strumentali medesimi, come codificati nei contratti di affidamento.

2. Il Sindaco, il Segretario Generale e i Responsabili di Servizio che sottoscrivono i contratti di affidamento, possono effettuare, in qualunque momento e senza preavviso, presso gli uffici della società in house, verifiche documentali tese ad accertare la regolarità delle attività gestionali, avendo riguardo a non generare indebite ingerenze con le attribuzioni gestionali e di controllo di competenza degli organi della società in house.

3. Il soggetto gestore mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili ed offre la collaborazione necessaria al compimento di un'efficace verifica. Alla visita collaborerà ed assisterà uno o più rappresentanti degli Organi societari del soggetto gestore, coadiuvati da eventuale personale dipendente.

4. I soggetti di cui al punto 2 possono, altresì, richiedere ai competenti organi societari del soggetto gestore l'esibizione ovvero la trasmissione di atti e documenti inerenti sia l'attività di erogazione del servizio sia specifiche operazioni tecniche, gestionali o societarie che, direttamente o indirettamente, abbiano inciso – o siano potenzialmente in grado di determinare conseguenze – sul conseguimento degli standards di qualità, quantità e/o fruibilità dei servizi gestiti, come codificati nel contratto di servizio.

5. Il rappresentante dell'Ente che effettua l'attività di controllo redigerà apposito verbale sui riscontri effettuati e qualora emergano rilevanti inadempimenti che possano compromettere gli equilibri economici

e finanziari del Comune informa, senza indugio, il Responsabile del Servizio Finanziario al fine di consentirgli di adottare i provvedimenti di propria competenza.

ART. 6 – SISTEMA DI REPORTING

1. Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo la Società in house è tenuta a predisporre, con cadenza quadrimestrale, un sistema di reporting, da inviare all'Amministrazione comunale, che fornisca puntuali informazioni sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale della società, sullo specifico andamento della gestione dei singoli servizi affidati, nonché su ogni altra operazione di rilievo effettuata dal soggetto gestore.

2. I soggetti tenuti ad effettuare il "controllo analogo", possono, qualora ritengano la suddetta relazione non sufficientemente esaustiva, chiedere alla società integrazioni documentali, tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento dei singoli servizi e su qualunque fatto di gestione.

ART. 7 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente prescritto nel presente disciplinare si rinvia alle norme di dettaglio contenute nei singoli contratti di affidamento.